

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **1. 3.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **1. 11.** Lion, Zanella, Boato, Cento, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), dopo la parola: utilizzato aggiungere le seguenti: nel luogo di produzione.

- 1. 12.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), sostituire le parole: per uso con le seguenti: in impianti produttivi che garantiscono il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente, al fine di un suo impiego.

- 1. 13.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), sostituire la parola: produttivo con le seguenti: connesso alle attività industriali interne al sito di produzione.

- 1. 14.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), sostituire la parola: produttivo con le seguenti: industriale nel luogo di produzione.

- 1. 6.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), sostituire la parola: produttivo con la seguente: industriale.

- 1. 5.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), aggiungere, in fine, le parole: connesso esclusivamente alle attività industriali interne al sito di produzione in impianti che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente ai fini di un suo impiego. A tal fine saranno effettuati controlli mensili sulle emissioni. Il superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente comporta l'immediato divieto all'utilizzo del coke da petrolio come combustibile.

- 1. 4.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso f-quater), aggiungere, in fine, le parole: di tipo industriale.

- 1. 15.** Lion, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e sanitaria del suo utilizzo, al combustibile *pet-coke* si applica fino al 31 dicembre 2002 la disciplina dei rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

- 1. 16.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2. 1.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimerlo.

- * **2. 35.** Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Il *coke* da petrolio è utilizzabile come combustibile, previa gassificazione, in centrali termoelettriche a norma di legge.

2. Il *coke* da petrolio è utilizzabile direttamente come combustibile nel luogo di produzione, in centrali termoelettriche con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW, purché siano rispettate le prescrizioni e i limiti previsti dall'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

3. Il comma 2 si applica decorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione alla competente Commissione dell'Unione Europea e solo dopo una prova d'impiego del *coke* da petrolio di almeno trenta giorni che dimostri, per gli impianti in questione, il rispetto dei limiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

2. 20. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 2.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 36.** Lion, Zanella, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima.

Al comma 1, sostituire le parole: Negli impianti con le seguenti: Esclusivamente negli impianti di combustione del petrolchimico di Gela e per un periodo tassativamente non superiore a novanta giorni.

2. 3. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, dopo le parole: 50 MW, aggiungere le seguenti: che si siano adeguati entro il 31 dicembre 1997 agli obblighi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 che fissa i valori limite di emissione per gli impianti industriali,

2. 37. Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: fino al 30 giugno 2002.

2. 38. Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiore con la seguente: inferiore.

2. 4. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 0,5 per cento.

2. 5. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1 per cento.

2. 6. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

2. 39. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Sopprimere il comma 2.

2. 40. Lion, Zanella.

Al comma 2, premettere le parole: Nelle more della conversione a gas metano dei forni che utilizzano *coke* da petrolio.

2. 41. Lion, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: In deroga a *con le seguenti:* Fermo restando.

2. 42. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: pubblicato *fino a:* 30 luglio 1990 *con le seguenti:* d'intesa con la regione ed i comuni interessati, nell'area produttiva di Gela.

2. 43. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, dopo le parole: 30 luglio 1990, *aggiungere le seguenti:* limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle disposizioni di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'ENI stipulano un accordo di programma avente per oggetto l'adeguamento o la riconversione degli impianti petrolchimici di Gela ad attività produttive a minor impatto ambientale ed il risanamento dell'area, previo svolgimento di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, le associazioni ambientaliste, le associazioni imprenditoriali e i cittadini.

2. L'accordo di cui al comma *2-bis* è diretto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare riferimento alla possibilità di adeguare l'impianto al processo di gassificazione;

b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili;

c) risanamento dell'area e delle attività produttive attraverso innovazioni di

processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al 1o gennaio 2002;

e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare le conseguenze sulla salute dei lavoratori e della popolazione residente delle emissioni prodotte dalle attività del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici.

2-quater. Lo Stato partecipa alla definizione dell'accordo di programma attraverso gli stanziamenti già previsti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e con eventuali altri stanziamenti in una percentuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da parte di soggetti privati.

2. 28. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Al comma 2, dopo le parole: 30 luglio 1990, *aggiungere le seguenti:* , limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

2. 29. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Al comma 2, dopo le parole: 30 luglio 1990, *aggiungere le seguenti:* fino al 30 giugno 2002.

2. 44. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole: l'uso del *coke* da petrolio è consentito nel luogo di produzione *con le seguenti:* nelle more dell'accordo di programma avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici di Gela, che deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione è consentito, limitatamente ai citati impianti,

2. 7. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: l'uso con le seguenti: la combustione, previa gassificazione,

2. 45. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole: coke da petrolio con le seguenti: pet-coke di cui all'articolo 1, a seguito di una prova di combustione che sancisca per ciascun impianto il rispetto dei limiti di emissione di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

2. 46. Lion, Vigni, Vianello, Realacci, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 2, dopo le parole: coke da petrolio aggiungere le seguenti: con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

2. 47. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, dopo le parole: coke da petrolio aggiungere le seguenti: , limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela,

2. 48. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore ai novanta giorni.

2. 8. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2002.

2. 49. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, dopo le parole: è consentito aggiungere la seguente: solo.

2. 50. Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole: nel luogo di produzione con le seguenti: nel petrolchimico di Gela.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle disposizioni di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'ENI stipulano un accordo di programma avente per oggetto il risanamento e l'adeguamento degli impianti petrolchimici di Gela ad attività produttive a minor impatto ambientale, previo svolgimento di una istruttoria che garantisca la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.

2-ter. L'accordo di cui al comma 2-bis è volto, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) il risanamento ambientale dell'intera area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;

b) il rinnovamento delle attività produttive attraverso l'adozione delle migliori tecnologie disponibili atte ad adeguare gli impianti al processo di gassificazione;

c) l'individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili,

con particolare riferimento alla possibilità di riconversione degli impianti alla produzione di bitumi;

d) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del 1o gennaio 2002;

e) lo svolgimento di una indagine epidemiologica e l'istituzione di un registro dei tumori per la città di Gela, per accertare i riflessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle attività produttive del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici, nei limiti e con le prescrizioni imposte dalla normativa vigente e, in particolare, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

2-*quater*. Alla definizione dell'accordo di programma lo Stato partecipa con gli stanziamenti già previsti con il decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995 e con eventuali altre risorse in una percentuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da parte di soggetti privati.

2. 21. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: nel luogo di produzione con le seguenti: nei soli impianti petrolchimici di Gela.

2. 9. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: nel luogo di produzione con le seguenti: limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela.

2. 30. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Al comma 2, sostituire le parole: nel luogo di produzione con le seguenti: nel petrolchimico di Gela.

2. 24. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: luogo di produzione aggiungere le seguenti: , previa gassificazione,

2. 51. Lion, Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o.

2. 10. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, dopo le parole: di combustione aggiungere le seguenti: del petrolchimico di Gela.

2. 22. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 2, sopprimere le parole: o termica.

2. 11. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.

2. 12. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: stabiliti dalle disposizioni in materia con le seguenti: di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

2. 31. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e siano rispettate, in particolare, le prescrizioni e i limiti previsti dall'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

- 2. 25.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 2, aggiungere, in fine le parole: e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

- 2. 52.** Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e a condizione che il coke da petrolio sia prodotto con determinate caratteristiche chimico-fisiche che devono essere comunicate dall'utilizzatore, ai fini dell'autorizzazione all'uso, all'autorità competente ed in relazione alle quali sono fissati i suddetti limiti.

- 2. 32.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il controllo delle emissioni è effettuato con cadenza settimanale da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e, qualora queste non rientrassero nei limiti stabiliti dalla normativa vigente nazionale ed europea, la deroga prevista dal presente comma decade.

- 2. 13.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 53.** Lion, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: Negli impianti *aggiungere le seguenti:* della raffineria del petrolchimico di Gela.

- 2. 16.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: Negli impianti *aggiungere le seguenti:* del petrolchimico di Gela.

- 2. 26.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Al comma 3, dopo le parole: Negli impianti *aggiungere le seguenti:* in regola con le disposizioni concernenti i valori limite dell'emissione per gli impianti industriali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

- 2. 55.** Lion, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: è consentito *aggiungere le seguenti:* fino al 31 dicembre 2002.

- 2. 54.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento *con le seguenti:* 0,5 per cento.

- 2. 14.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento *con le seguenti:* 1 per cento.

- 2. 15.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento *con le seguenti:* 2 per cento.

- * **2. 17.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 2 per cento.

- * **2. 56.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci, Cento, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cima.

Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 3 per cento.

- 2. 18.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 4 per cento.

- 2. 19.** Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente negli impianti per i quali non siano state riscontrate negli ultimi cinque anni violazioni alla normativa in materia di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio, trattamento delle acque e gestione degli impianti in conformità con la normativa vigente a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

- 2. 57.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché nei cementifici.

- 2. 58.** Lion, Vigni, Vianello, Realacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Negli impianti industriali dove è utilizzato il *pet-coke* come combustibile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

predispongono sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera. I dati dei rilevamenti sono comunicati ogni sessanta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al comune di Gela affinché siano affissi all'albo pretorio e, comunque, adeguatamente diffusi fra la popolazione.

- 2. 33.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Negli impianti industriali che utilizzano il *coke* di petrolio come combustibile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere resi operativi sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera e garantite pienamente le funzioni di controllo affidate alle agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

- 2. 27.** Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il comma 2 si applica solo dopo una prova d'impiego del *coke* da petrolio di almeno trenta giorni ed a condizione che tale prova dimostri, per l'impianto in questione, il rispetto dei limiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503.

- 2. 34.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Lion, Pappaterra, Vianello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di verificare l'impatto dell'utilizzo del *coke* da petrolio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge è avviata una indagine epidemiologica e istituito il registro dei tumori della città di Gela. Entro due mesi il Governo presenta una relazione alle competenti commissioni parlamentari sui primi dati derivanti dall'indagine di cui al presente articolo.

2. 01. Vendola, Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano esclusivamente nei luoghi di produzione del *coke* da petrolio.

2. 02. Lion, Vigni, Vianello, Realacci, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

(A.C. 2628 – sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 2628 – sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2.28 Realacci e 2.21 Vianello, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2-*quater* siano soppresse le parole da: « e con eventuali » sino alla fine.

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 2.01 Vendola e sugli emendamenti 1.8 Lion, 1.4 e 2.13 Vendola e 2.33 Realacci in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

